

**COMUNE DI CASTELLI**

PROVINCIA DI TERAMO

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

# *approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n…. del …..*

**CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**Destinazione delle aree e giorno per lo svolgimento del mercato**

II mercato settimanale ambulante è gestito direttamente dal Comune e si svolge ogni sabato nell'ambito del centro storico del capoluogo nelle aree, vie e piazze meglio individuate nell'allegata planimetria.

Ove la giornata di mercato ricada il giorno festivo, il Sindaco può autorizzarne lo svolgimento.

Sempre per comprovati motivi l'Autorità Comunale può autorizzare lo svolgimento del mercato in giorni diversi da quelli prestabiliti.

L'orario del mercato è così fissato:

- Per il periodo in cui è in vigore l'orario solare: orario antimeridiano dalle 7 alle 14

- Per il periodo in cui è in vigore l'orario legale: orario antimeridiano dalle 6 alle 14

II mercato ambulante è costituito da aree pubbliche destinate al posteggio fisso o assegnato a turno, per la vendita al dettaglio le quali sono indicate nell'allegata planimetria

Fuori del mercato ambulante è consentita la vendita itinerante e girovaga nel territorio comunale sulle aree pubbliche secondo le leggi e regolamenti vigenti in materia.

**Articolo 2**

**Direzione del mercato**

La direzione del mercato è affidata all'Ufficio di Polizia Locale.

A cura del predetto Ufficio di Polizia Locale, sarà tenuto un apposito registro di tutte le concessioni di posteggio rilasciate a posto fisso.

Lo stesso ufficio conserverà le carte topografiche delle aree di mercato con le indicazioni dei posteggi e la relativa numerazione.

**Articolo 3**

**Merci la cui vendita è consentita nel mercato**

E' consentita la vendita nel mercato di tutte le merci, eccezione fatta per quei generi la cui vendita in forma ambulante è vietata dalla Legge o può dar luogo ad inconvenienti di carattere igienico o di ordine pubblico.

**Articolo 4**

**Pagamento tassa occupazione suolo pubblico**

L'occupazione del posteggio è subordinata al preventivo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dovuta.

Coloro che avessero evaso detto pagamento saranno passibili di contravvenzione a norma delle disposizioni vigenti, senza pregiudizio per l’eventuale allontanamento del mercato.

L'esazione della tassa suddetta sarà effettuata da personale appositamente incaricato, che rilascerà regolare quietanza.

La riscossione degli abbonamenti dei venditori ambulanti abituali “a posto fisso" avverrà tramite l'Ufficio Finanziario del Comune; a tal fine l'anno sarà considerato di 45 settimane.

**Articolo 5**

**Obblighi dei rivenditori**

I frequentatori del mercato sono tenuti:

1. ad essere sempre presenti al banco di vendita;
2. a non occupare più spazio di quanto loro assegnato;
3. a sgombrare l'area del mercato entro l'orario stabilito;
4. di indossare abiti decenti, di mantenere pulito il luogo assegnato, i recipienti nei quali espongono la merce e le bilance;
5. di fornire ai funzionari ed agli agenti addetti alla vigilanza annonaria tutte le notizie che questi richiedono;
6. di usare in ogni occasione modi garbati e deferenti al pubblico e di non rifiutare la merce esposta in vendita, anche se richiesta in quantità minima;
7. di osservare tutte le norme prescritte dall'Ufficio Igiene e di eseguire tutte le disposizioni impartite dal personale incaricato della sorveglianza del mercato;
8. a tenere esposti sul proprio banco di vendita un documento dal quale risultato gli estremi dell'iscrizione al registro dei commercianti e a quello delle ditte; gli estremi dell'autorizzazione all’esercizio del commercio ambulante; la bolletta dell'avvenuto pagamento della tassa di posteggio; un documento di identità personale;
9. ad osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti in vigore relativi al commercio in genere ed a quello ambulante in particolare.
10. mantenere sempre ordinato e lasciare pulito lo spazio occupato;

**Articolo 6**

**Pubblicità dei prezzi**

Il venditore ambulante è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'Art. 38 della Legge 426/71 per i prodotti di largo e generale consumo, nonché all’osservanza, dell'Art. 55 del Regolamento di cui al D.M. 14 gennaio 1972 che dispone l'obbligo di indicare sulle merci esposte il prezzo di vendita in modo ben chiaro e visibile.

**Articolo 7**

**Caratteristiche delle attrezzature**

II tetto delle attrezzature, nonché il banco di vendita devono rimanere contenuti nello spazio assegnato al venditore.

La tettoia del. banco deve essere almeno a 2 (due) metri dal suolo.

Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo di cm. 50 (cinquanta).

Ai solo venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della mercé esposta in vendita.

**CAPO II DISCIPLINA DEI POSTEGGI**

**Articolo 8**

**Aree mercatali. Definizioni e localizzazioni**

Per area mercatale si intende l'area pubblica della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, coperta o scoperta, destinata all'esercizio dell'attività di vendita per uno o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l’erogazione di pubblici servizi.

La localizzazione, la configurazione e l’articolazione del mercato sono individuati attraverso apposita deliberazione della Giunta Comunale.

L’area del mercato è configurata da specifica planimetria, parte integrante della deliberazione di cui al precedente comma, dalla quale si evidenziano l’ampiezza complessiva dell’area stessa, la superficie dei posteggi, numerati progressivamente, l’esatta collocazione e delimitazione.

**Articolo 9**

**Criteri per l’assegnazione dei posteggi**

I posteggi individuati a seguito dell'istituzione delle aree mercatali, vengono assegnati previo bando da pubblicare secondo le norme vigenti.

Possono partecipare al bando i soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, rilasciata ai sensi della L.R. 30 agosto 2016, n. 30 TITOLO V, nonché in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge.

La formazione della graduatoria viene effettuata applicando nell’ordine i seguenti criteri:

1. in caso di ampliamento del mercato:

* diversificazione delle categorie merceologiche ritenute attrattive per il mercato intese a qualificare maggiormente i settori commerciali di appartenenza previsti dalla normativa vigente, secondo i criteri e i punteggi contenuti in apposito bando, in cui sarà altresì specificato nel dettaglio il numero delle categorie merceologiche e la distribuzione delle stesse nell’area mercatale;
* maggior numero di presenze effettive maturate nell’ambito del mercato;
* anzianità dell’attività maturata con l’iscrizione nel registro delle Imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche;
* operatore disabile ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104 e della legge 30/03/1971, n. 118;
* ordine cronologico di presentazione delle domande (per quelle spedite a mezzo posta, si prende in considerazione il timbro postale dell’ufficio accettante, per le altre la data di protocollo)

1. in caso di mercato di nuova istituzione:

* diversificazione delle categorie merceologiche ritenute attrattive per il mercato intese a qualificare maggiormente i settori commerciali di appartenenza previsti dalla normativa vigente, secondo i criteri e i punteggi contenuti in apposito bando, in cui sarà altresì specificato nel dettaglio il numero delle categorie merceologiche e la distribuzione delle stesse nell’area mercatale;
* maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche;
* provenienza da mercato soppresso nell’ambito del territorio comunale;
* operatore disabile ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104 e della legge 30/03/1971, n. 118;
* ordine cronologico di presentazione delle domande. (Per quelle spedite a mezzo posta, si prende in considerazione il timbro postale dell’ufficio accettante, per le altre la data di protocollo).

In caso di parità, l’ordine di graduatoria verrà definito mediante sorteggio.

A persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, ovvero parenti ed affini insieme conviventi, non possono contemporaneamente essere titolari di licenza di rivendita al minuto sullo stesso mercato sia esso stagionale che settimanale.

Ove per causa di matrimonio o per altri motivi una famiglia venga a trovarsi in possesso di due licenze nello stesso mercato, il concessionario che ha ottenuto la licenza in data anteriore viene preferito per la permanenza al mercato.

Ogni operatore procederà alla scelta del posteggio, fra quelli individuati preventivamente dal Comune, secondo l’ordine della graduatoria formata in base ai suddetti criteri.

Nel caso di mercato di nuova istituzione, prima della pubblicazione del bando di cui al comma 1, i posteggi verranno assegnati, fra gli operatori già concessionari di posteggio nel mercato e che ne faranno esplicita richiesta, secondo le modalità di cui al precedente comma 3; eventuali posteggi residui saranno assegnati a mezzo bando.

La graduatoria formata applicando i criteri di cui al comma 2 è valida fino ad esaurimento della stessa per concessione di posteggio a tutti gli operatori e comunque un periodo non superiore a dieci anni.

Non possono in ogni caso concorrere gli operatori:

* già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato;
* sprovvisti dell’autorizzazione in originale per l’esercizio del commercio in forma itinerante su aree pubbliche.

**Articolo 10**

**Disponibilità dei posteggi**

La disponibilità di posteggi, oltre che dalle aree di nuova istituzione ovvero dall’ampliamento del mercato esistente, di cui al precedente articolo 9, può derivare:

* dalla rinuncia a posteggi esistenti precedentemente assegnati;
* dall’incremento del numero dei posteggi in aree mercatali;
* dalla istituzione di mercati stagionali o sperimentali;
* dalla revoca di posteggi già concessi.

L’assegnazione di eventuali posteggi resisi liberi per i motivi suddetti avverrà attraverso l’automatico scorrimento della graduatoria in corso di validità e, in mancanza della stessa, attraverso nuovo bando pubblico.

**Articolo 11**

**Riassegnazione dei posti per miglioria**

Gli spostamenti di assegnazione dei posteggi per migliorare gli assetti e l’efficienza delle aree mercatali, riguardano gli operatori già in possesso di concessione. La ridefinizione della assegnazioni viene operata, previa deliberazione della Giunta Comunale, dal Responsabile del Settore sulla base delle graduatorie formulate ai sensi del presente Regolamento e della normativa vigente, tenendo conto dei posteggi.

**Articolo 12**

**Riassegnazione posteggi per trasferimento del mercato**

Nel caso di trasferimento dell’area mercatale in un periodo di vigenza della graduatoria attraverso la quale i commercianti hanno ottenuto l’assegnazione del posteggio nell’area soppressa, l’assegnazione dei nuovi posteggi avverrà con il medesimo criterio di cui all’art. 9 del presente Regolamento e secondo l’ordine di graduatorie in essere.

**Articolo 13**

**Ampliamento del posteggio**

Non è consentito l’ampliamento dei singoli posteggi assegnati in concessione oltre l’area assegnata dal Comune.

**Articolo 14**

**Disposizioni per l’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati**

L’operatore assegnatario, nella giornata di mercato, deve essere presente entro le ore 8:00. In caso di ritardo, causato da comprovati gravi motivi, lo stesso, sempre entro tale orario, deve darne preventiva comunicazione telefonica agli organi di vigilanza. Il posteggio sarà tenuto a disposizione dell'interessato non oltre mezz'ora dalla formalizzazione del riscontro delle presenze, ossia fino alle ore 8:30.

Qualora il titolare non si presenti o non dia comunicazione preventiva agli organi di vigilanza entro il termine previsto, questi ultimi provvedono all'assegnazione del posto ad altri operatori interessati. Le postazioni temporaneamente non occupate, per assenza dell'azienda titolare, sono assegnate giornalmente sulla base dei criteri fissati dalla L.R. 30 agosto 2016, n. 30

**Articolo 15**

**Concessione del posteggio**

La concessione del posteggio, necessaria ai fini dell' esercizio dell'attività commerciale a posto fisso nell'area del mercato, sarà rilasciata dal Comune e dovrà contenere:

* le generalità complete dell'ambulante
* II Comune di residenza e l'indirizzo;
* II numero di codice fiscale e/o partita IVA;
* gli estremi dell'autorizzazione con l'indicazione delle tabelle merceologiche autorizzate;
* le dimensioni del posteggio assegnato espresse in mq. ed il relativo numero d'ordine nell'area di mercato;
* il termine della validità.

La concessione non potrà essere ceduta a nessun titolo, neppure temporaneamente. Non potrà avere durata superiore a 3 ( tre) anni e potrà essere rinnovata.

**Articolo 16**

**Posteggi per produttori agricoli**

Gli agricoltori che esercitano attività di vendita dei loro prodotti ai sensi della Legge 9.2.1963, n.59, e successive integrazioni e modificazioni possono essere autorizzati a vendere direttamente nei mercati al minuto solo derrate di propria produzione ed in spazi loro assegnati secondo i criteri di preferenza, stabiliti dall'art. 9.

Gli spazi riservati ai produttori diretti devono essere divisi dai commercianti ambulanti.

**Articolo 17**

**Concessione di posteggio per subingresso**

II trasferimento dell'autorizzazione comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, salvo che il Sindaco revochi la concessione stessa con provvedimento motivato, sentita la Commissione Comunale di cui all'Art. 3 della Legge 19.5.1976, n. 398.

Qualora il Comune entro un anno dalla data del provvedimento di revoca, conceda posteggi nello stesso mercato, il subentrante ha diritto di priorità nell'ottenimento della concessione dei posteggio.

**Articolo 18**

**Superficie dei posteggi**

La superficie tipica dei posteggi individuali da assegnarsi è, di norma, individuata secondo le seguenti due tipologie:

tipologia A - mt. 5.00 x 8.00

tipologia B - mt. 3.00 x 6.00

La superficie da concedere potrà essere anche diversa da quelle di cui al primo comma, purché vi sia la possibilità di accordarla ed a discrezione dell'Autorità Comunale in ogni caso non potrà superare la superficie di mt. 5.00 x 12.00.

Per superficie del posteggio si intende quello occupato dal banco di vendita, dalle attrezzature (tende), compresi gli automezzi, dalle merci, ovverosia tutta l'area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore.

Anche lo stendimento delle merci dovrà avvenire entro i confini, dell'area sopra delimitata.

**Articolo 19**

**Gestione del posteggio**

E’ vietato nel modo più assoluto la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione.

In caso di cessione, anche parziale, fatta dall'intestatario del posteggio a terzi, l'autorizzazione del posteggio viene immediatamente revocata senza dar diritto a rimborsi o altro.

In caso di persona che ha assunto la rappresentanza dell'esercizio, la cessione è ammessa purché se ne sia data preventiva comunicazione al Sindaco e il rappresentante sia iscritto nella speciale sezione del registro, qualora sia dovuta.

**Articolo 20**

**Revoca della concessione del posteggio**

Ai sensi dell'Art. 16, terzo comma del Regolamento di applicazione della Legge 19.5.1971, n.398, la concessione viene revocata qualora il posteggio non venga utilizzato , in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 3 ( tre) mesi, tenendo conto che avendo il mercato luogo una volta alla settimana, una assenza agli effetti del computo, è considerata equivalente a sette giorni (13 assenze equivalgono a 91 giorni, cioè tre mesi); gli assegnatari di posteggio decadono inoltre dalla concessione, oltre che nel caso di cui al comma precedente, qualora:

1. abusino, per abitudine, nell'essere assenti dal mercato;
2. giungano abitualmente in ritardo al mercato;
3. si assentano per tre mercati settimanali consecutivi senza giustificato motivo;
4. si rendono recidivi nella violazione delle Leggi sul commercio e delle norme del presente regolamento;
5. tenendo un contegno scorretto nei confronti del pubblico e dei colleghi.
6. I provvedimenti di revoca della concessione del posteggio sono adottati dal Sindaco, sentita la Commissione Comunale per il commercio ambulante.
7. Le concessioni sono in qualsiasi momento revocabili per motivo di pubblico interesse od utilità pubblica.

**Articolo 21**

**Assenze giustificate**

Sono giustificate le assenza dovute:

1. malattie debitamente segnalate e comprovate entro il termine di gg.10 (dieci) dalla prima assenza con certificato medico vistato dall'Organo competente dalla ASL di appartenenza;
2. ferie annuali di gg. 30 feriali preventivamente comunicate al Comune e da quest'ultimo approvate;
3. cattivo tempo per cui sia da ritenere che il mercato non debba avere regolare svolgimento.

**Articolo 22**

**Responsabilità dei venditori**

I concessionari di posteggio sono responsabili dei danni cagionati, da essi e dai loro coadiuvanti, al Comune o a terzi.

**CAPO III**

**Articolo 23**

**Divieti ai concessionari dei posteggi**

E’ fatto divieto ai concessionari di posteggi:

1. di arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;
2. di sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata;
3. di piantare chiodi, legare corde, funi od altro agli alberi di piccolo fusto, ai pali della luce, ai balconi ed alle facciate dei caseggiati vicini;
4. di usare megafoni, altoparlanti, od altro mezzo di ampliamento sonoro, fatte eccezione per rivenditori di dischi o musicassette che possono usarli tenendo il volume sonoro moderato.

**Articolo 24**

**Vendita col sistema della riffa**

Non è consentita in tutta l'area del mercato, anche quella stagionale, la vendita di merci con il sistema della riffa o di qualsiasi altra forma di lotteria.

**Articolo 25**

**Disciplina per i veicoli**

Nelle aree destinate a mercati, durante le ore di svolgimento delle vendite è fatto assoluto divieto di circolazione dei veicoli od altri mezzi in genere, fatta eccezione pei mezzi usati per il trasporto delle merci dei venditori ambulanti.

Tali mezzi o veicoli possono introdursi e sostare per effettuare operazioni di scarico o di carico della merce, per il tempo strettamente necessario a dette operazioni.

I veicoli, od altri mezzi, che occupino effettivamente soltanto il posto-banco assegnato, potranno invece essere sistemati nelle aree destinate a mercati.

**Articolo 26**

**Vendita ambulante fuori delle aree di mercato**

E' vietato esplicare l'esercizio ambulante in forma fissa in aree diverse di quelle destinate al mercato, anche se, nell'ambito del mercato stesso, non vi fosse più disponibilità ai posteggio.

**CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Articolo 27**

**Fiere annuali, sagre e festività**

Le domande di occupazione di suolo pubblico il occasione di fiere, sagre e festività che si tenessero fuori dell'ambito del mercato saranno presi in considerazione se presentate almeno 30 (trenta) giorni prima della data della ricorrenza.

**Articolo 28**

**Spostamento dell'area di mercato**

Nel caso di spostamento del mercato da una sede ad una altra, le assegnazioni di posteggio saranno fatte tenendo conto, nei limiti possibili, dell'importanza dei posti già occupati nella vecchia sede, e comunque senza prescindere dai criteri di assegnazione di cui all'Art. 9 del presente Regolamento.

**Articolo 29**

**Sanzioni**

I produttori, i commercianti, i concessionari tutti dei posteggi e le altre persone ammesse comunque a frequentare i mercati che comunque contravvengono alle norme del presente regolamento sono passibili delle sanzioni di seguito stabilite, accertate a norma delle disposizioni stabilite per le contravvenzioni ai regolamenti comunali, regionali e nazionali:

1. avvertimento verbale;
2. sanzione amministrativa di € 100.000 per ogni articolo del presente regolamento;
3. sospensione sino ad un mese;
4. espulsione del mercato.

Sono fatte sempre salve le penalità previste dalla Legge penale o da particolari norme.

La sospensione che viene disposta congiuntamente con la sanzione amministrativa inflitta dal Sindaco, viene stabilita, dal Sindaco stesso.

La esclusione dal mercato è anche disposta dal Sindaco con provvedimento notificato all'interessato congiuntamente alla inflazione della sanzione amministrativa.

**Articolo 30**

**Abrogazione di precedenti disposizioni**

Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione contraria o con esso incompatibile.